

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006

Regolamento della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori, ai sensi dell'art. 93, co. 7-quinquies del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. introdotto dall'art. 13-bis della Legge 114/2014.	
Articolo 1	
1.1	<p>Il presente regolamento è adottato in ragione dell'art. 93, co. 7-quinquies del d.lgs. 163/06 e s.m.i.; dispone la costituzione del Fondo previsto dall'art. 93, co. 7-bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento e la liquidazione degli incentivi ai dipendenti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in ordine alla redazione di progetti di opere o di lavori ed alla loro realizzazione.</p>
1.2	<p>Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.09.2021 e tiene conto dei criteri previsti dall'art. 93 co. 7-bis, co. 7-ter e co. 7-quater del d.lgs. 163/06 e s.m.i.</p>
1.3	<p>Il Regolamento si applica alle attività di progettazione, realizzazione e collaudo di lavori e opere pubbliche. Come previsto dall'art. 97, co. 7-quater del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e specificato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione dd. 23/03/2016 n. 10/2016/QMIG), qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria, è esclusa dall'alimentazione del Fondo previsto dall'art. 1.6 che segue e conseguentemente dall'incentivazione dei dipendenti.</p>
1.4	<p>Considerato che l'art. 3, co. 1, lett. n) del D.P.R. 27/2010 e s.m.i. definisce "manutenzione" <i>"la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le seguenti attività sono esemplificativamente qualificate interventi di manutenzione: ripasso di segnaletica orizzontale, e/o interventi minimali e/o non sostanziali di formazione di nuova segnaletica orizzontale, sostituzione di segnaletica verticale esistente e/o minimali e/o non sostanziali interventi di inserimento di nuova segnaletica, ripristino funzionale delle pavimentazioni quando viene garantito il medesimo standard prestazionale riferito all'approvazione del progetto precedente, interventi di manutenzione su esistenti impianti elettrici e/o di illuminazione pubblica quando viene garantito il medesimo standard prestazionale riferito all'approvazione del progetto precedente, sistemazione di dispositivi di ritenuta incidentati in modo puntuale, (...); - le seguenti attività non sono esemplificativamente qualificate interventi di manutenzione: nuove opere, interventi di segnaletica che, implicando una progettazione conforme a quanto stabilito dal Capo I del Titolo I della Parte II del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., garantiscono uno standard prestazionale sostanzialmente superiore rispetto all'approvazione del progetto precedente, ripristino funzionale delle pavimentazioni quando, implicando una progettazione conforme a quanto stabilito dal Capo I del Titolo I della Parte II del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., viene garantito uno standard prestazionale sostanzialmente superiore rispetto all'approvazione del progetto precedente, interventi su impianti elettrici e/o di illuminazione pubblica che, implicando una progettazione conforme a quanto stabilito dal Capo I del Titolo I della Parte II del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., garantiscono uno standard prestazionale sostanzialmente superiore rispetto all'approvazione del progetto precedente, la posa di nuovi dispositivi di ritenuta e/o la rilevante sostituzione di dispositivi esistenti con l'implicazione di una progettazione specialistica, gli interventi di riqualificazione comunque denominati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: messa in sicurezza, ammodernamento, ripristino funzionale, di strade e/o intersezioni) che, implicando una progettazione conforme a quanto stabilito dal Capo I del Titolo I della Parte II del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., garantiscono uno standard prestazionale sostanzialmente superiore rispetto all'approvazione del progetto precedente, (...).

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006

	Nell'ipotesi di lavori a connotazione "mista", Il Responsabile Unico del Procedimento determinerà la componente riferita ad attività manutentive; tale quota è esclusa dall'alimentazione del Fondo previsto dall'art. 1.6 che segue e conseguentemente dall'incentivazione dei dipendenti.
1.5	Il Regolamento si applica a tutti i progetti posti a base di gara dal 19.08.2014 al 19.04.2016. A tal fine si considera la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le procedure aperte e/o ristrette e la data di trasmissione agli operatori economici per le procedure negoziate.
1.6	In armonia con l'art. 93, co. 7-bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i., la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. costituisce un fondo denominato "Fondo per la progettazione e l'innovazione" cui destinare le risorse finanziarie previste a tal fine nei quadri economici di ogni progetto propedeutico alla realizzazione di un'opera e/o di un lavoro di cui agli artt. 1.3 e 1.4 che precedono.
1.7	L'entità del fondo di cui all'art. 1 viene stabilita dal presente regolamento in base a classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici: <ul style="list-style-type: none"> a) per opere o lavori fino € 750.000,00 il fondo è pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara; b) per opere o lavori di importo superiore a € 750.000,00 e fino a € 1.500.000,00 il fondo è pari al 1,8% (unovirgolaotto per cento) dell'importo a base di gara; c) per opere o lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari al 1,6% (unovirgolasei per cento) dell'importo a base di gara; d) per opere o lavori di importo superiore a € 5.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00 il fondo è pari al 1,4% (unovirgolaquattro per cento) dell'importo a base di gara; e) per opere o lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari al 1,2% (unovirgoladue per cento) dell'importo a base di gara.
1.8	Il calcolo si effettua in misura scalare applicando, all'importo posto a base di gara di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa, le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma che precede, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.
1.9	Il fondo, comprensivo degli oneri di cui all'art. 2 comma 5 che segue, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., di ogni singolo lavoro od opera, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del progetto esecutivo approvato ovvero del progetto definitivo nell'ipotesi di appalto integrato. Il valore da considerare per la determinazione delle risorse da destinare al Fondo tiene conto degli atti di sottomissione e/o degli atti aggiuntivi conseguenti all'approvazione di perizie di variante suppletive con incremento dell'importo dei lavori affidati, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, di transazioni/accordi bonari e delle riserve iscritte dall'appaltatore (anche qualora riconosciute a quest'ultimo). Assumendo a riferimento come limite massimo le risorse destinate al Fondo secondo le modalità di calcolo precedenti, la ripartizione effettiva e finale è poi calcolata sull'importo, al lordo del ribasso d'asta, risultante dalla positiva revisione contabile.
1.10	Il presente regolamento non si applica ai lavori di importo lordo inferiore ad euro 40.000,00, agli affidamenti effettuati in assenza di una gara ed a quelli affidati in regime di somma urgenza.
1.11	Le risorse del fondo sono destinate per l'80% a remunerare le attività di cui all'art. 2 che segue, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché di implementazione di banche dati per il controllo ed all'accrescimento dell'efficienza da parte della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Tale Fondo è gestito dalla Direzione Generale per il tramite della Divisione Amministrazione e Finanza.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006

Articolo 2	
2.1	Il presente articolo disciplina la ripartizione del 80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione, destinate, con riferimento a ciascuna opera o lavoro, alla remunerazione delle attività del responsabile del procedimento, degli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e dei rispettivi collaboratori.
2.2	L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale in servizio presso la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici nonché alla ottimizzazione delle risorse economiche disponibili. Le modalità di ripartizione del fondo devono assicurare, nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, la più ampia valorizzazione del personale interno in possesso di adeguate abilitazioni professionali.
2.3	Il compenso incentivante è esclusivamente previsto per le cinque macro-aree professionali individuate nell'ambito dell'art. 93, co. 7-ter del d.lgs. 163/06 e s.m.i. La tabella di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento indica le percentuali di suddivisione degli incentivi per la progettazione e realizzazione di opere e lavori al fine di consentire il riconoscimento effettivo della quota d'impegno e della responsabilità rispetto al risultato finale. Le modalità e i criteri di ripartizione sono stati definiti nell'ambito della contrattazione decentrata a seguito di accordo con le OO.SS. dd. 20.04.2021.
2.4	La nozione di "collaboratori" di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità espressamente individuate dal Responsabile Unico del Procedimento che si pongono in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività previste dall'art. 2, co. 1, che precede e che sono finalizzate alla realizzazione dell'opera a regola d'arte. In armonia con quanto stabilito nell'adunanza dd. 02.05.2016 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione dd. 13/05/2016 n. 18/2016/QMIG), i collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento sono individuati nel personale tecnico e/o amministrativo che partecipa e/o coopera alle seguenti attività: (1) procedimenti connessi al D.P.R. 327/01 e s.m.i.; (2) predisposizione della documentazione relativa ai sistemi di affidamento dei lavori, della promozione della gara informale nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando e della relativa pubblicità; (3) istruzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori (a titolo esemplificativo: adempimenti ANAC, MEF e Osservatorio; autorizzazione al subappalto); (4) verifica della progettazione.
2.5	Nella determinazione della quota da destinarsi al personale per le attività sopra indicate, si tiene conto anche dell'IRAP, qualora dovuta, e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
2.6	Il personale con qualifica dirigenziale non ha diritto ad alcun incentivo in base al principio di onnicomprensività del trattamento economico riservato ai dirigenti. Tali quote, pur calcolate e ricomprese nel Fondo, costituiscono economia.
2.7	L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La quota eccedente costituisce economia.
2.8	Il riconoscimento dell'incentivo in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l'intera attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente.
2.9	In applicazione dell'art. 97, co.7-ter, le risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle attività indicate dal presente articolo sono ridotte a fronte dell'incremento dei tempi contrattuali o dell'aumento dei costi previsti dal cronoprogramma approvato nell'ambito del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 d.P.R. 207/2010. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono rispettati, il Direttore di Divisione o – in caso di "conflitto di interessi" – il Direttore Generale acquisisce dal Responsabile del Procedimento le motivazioni dei ritardi. Il Dirigente, qualora ne accertasse l'inidoneità (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione della quota d'incentivo con le seguenti modalità: - riduzione del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006

	<p>tempi e ai costi previsti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti; - riduzione del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti. <p>Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni o a proroghe per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.</p>
2.10	<p>Al Responsabile Unico del Procedimento e ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163/2006. Nessun incentivo è dovuto nell'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 132 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.</p> <p>È comunque escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità, qualora i fatti siano definitivamente accertati nell'ambito di un procedimento disciplinare e sanzionati con la sospensione e il licenziamento. Per provvedimento definitivamente accertato si intende il provvedimento disciplinare che non sia stato impugnato nei termini oppure che sia stato definito con sentenza passata in giudicato.</p> <p>La società ha diritto di recuperare le somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente comma.</p>
2.11	<p>Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 3 che segue, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Società in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, pur calcolate e ricomprese nel Fondo, costituiscono economie.</p>
Articolo 3	
3.1	<p>L'affidamento degli incarichi relativi alle cinque macro-aree di cui all'articolo 2.1 che precede è proposto dal Responsabile Unico del Procedimento e approvato dal Direttore di Divisione competente. Con tale atto sono indicati i nominativi degli incaricati e dei collaboratori delle singole attività necessarie per la realizzazione dell'opera. L'atto viene verificato dal RUP e, se del caso, aggiornato dal Direttore di Divisione competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, all'atto dell'avvio delle procedure di gara e alla positiva revisione contabile.</p>
3.2	<p>I dipendenti della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. proposti dal Responsabile Unico del Procedimento devono essere in possesso dei titoli previsti dalla legge per poter progettare, redigere il piano della sicurezza, dirigere i lavori, collaudare, ovvero delle capacità professionali necessarie per fornire idonea collaborazione allo svolgimento di tali fasi. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili.</p>
3.3	<p>L'atto di conferimento e le eventuali modifiche devono motivatamente indicare i compiti assegnati a ciascuno dei soggetti individuati, nonché le parti di attività non assegnate e le parti di attività che sono assegnate ad operatori economici esterni e che, conseguentemente pur calcolate e ricomprese nel Fondo, costituiscono economie.</p>
Articolo 4	
4.1	<p>La corresponsione dell'incentivo è percentualmente ripartita in relazione alle attività svolte tra i soggetti aventi titolo dal Direttore della Divisione preposta alla realizzazione dell'opera, sulla base degli elementi valorizzati nell'ambito della proposta dal Responsabile Unico del Procedimento e previo accertamento positivo delle specifiche attività effettuate dai dipendenti interessati. In base al principio di "alterità", qualora il Direttore di Divisione risulti Responsabile Unico del Procedimento dell'opera, spetta al Direttore Generale accertare che le attività da remunerare siano svolte in modo</p>

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006

	positivo. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive del predetto accertamento costituiscono economie.
4.2	La proposta del Responsabile Unico del Procedimento richiamata nell'alinea precedente deve contenere i seguenti contenuti essenziali: (a) indicazione dell'opera con attestazione in merito alla riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 1.3 e ss.; (b) individuazione dei dipendenti che hanno eseguito le attività riferite alle cinque macro-aree indicate nell'art. 2.1 e dei rispettivi collaboratori; (c) rappresentazione delle attività assegnate all'esterno che costituiscono economie; (d) rispetto o meno del termine contrattuale per l'esecuzione dell'opera; (e) esistenza o meno di varianti ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.; (f) considerazioni in ordine all'esito positivo o meno delle attività svolte. Il Responsabile Unico del Procedimento propone altresì una ripartizione della quota incentivante a favore dei dipendenti aventi titolo applicando le regole del presente Regolamento.
4.3	Il calcolo delle percentuali deve peraltro tenere conto delle eventuali attività affidate all'esterno, la cui aliquota costituisce economia. Qualora parte delle attività sia effettuate mediante l'avvalimento di uffici di una Pubblica Amministrazione diversa da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., la convenzione che regola i rapporti tra queste stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere al personale che ha svolto detta attività.
4.4	Nel caso di avvicendamento del personale coinvolto nel procedimento di realizzazione dell'intervento, l'erogazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte in relazione allo stato di avanzamento dei progetti e/o dei lavori, tenendo conto di un tanto negli aggiornamenti previsti all'art. 3.1 che precede.
4.5	Nel caso di affidamento all'esterno di una parte dell'attività di progettazione ovvero nel caso di progettazione interna ma con l'apporto di professionalità esterne l'incentivo deve essere ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale esterno e la relativa quota dell'incentivo entra a far parte delle economie. Nel caso in cui il progetto sia redatto da diverse professionalità, la quota parte di incentivo spettante alle singole professionalità viene determinato riferendosi proporzionalmente alle aliquote desunte dal DM 17/06/2016 con rinvio dinamico in caso di modifiche. Qualora sia posto a base di gara il progetto definitivo, l'aliquota per l'ufficio di progettazione è ridotta del 40 per cento. L'aliquota per le attività di progettazione è convenzionalmente suddivisa nelle seguenti percentuali: 20% progettazione preliminare; 40% progettazione definitiva e 40% progettazione esecutiva. Nel caso di unificazione delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, l'incentivo da erogare corrisponde alla somma delle aliquote previste per le due fasi progettuali.
4.6	Nei casi in cui la realizzazione dell'opera preveda la redazione del certificato di collaudo statico, la ripartizione dell'aliquota relativa al collaudo avviene come segue: (a) si determina l'aliquota percentuale delle opere strutturali oggetto del certificato di collaudo statico rispetto al totale delle opere, oggetto dell'incentivo; (b) viene corrisposta, al tecnico incaricato del collaudo statico, rispetto all'intero incentivo destinato al collaudo e fatto salvo quanto previsto dalla lettera (c) che segue, l'aliquota percentuale di incentivo afferente il collaudo sull'importo come determinato alla precedente lettera. La quota rimanente viene suddivisa in parti uguali tra tutti i dipendenti adibiti al collaudo tecnico amministrativo dell'opera; (c) al collaudatore tecnico amministrativo o ai componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo è comunque riconosciuta una percentuale non inferiore al 50% dell'aliquota relativa al "collaudo". Al collaudatore statico va comunque corrisposta un'aliquota minima del 10%.
4.7	Nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione, l'aliquota spettante ai tecnici adibiti al collaudo tecnico amministrativo è destinata, qualora previsto, al Direttore dei Lavori fatto salvo quanto previsto alla lettera sub. a) del comma precedente.
4.8	CALCOLO DELLE QUOTE DELL'INCENTIVO SPETTANTI AI DIPENDENTI: Il calcolo delle quote dell'incentivo spettanti ai dipendenti avviene sulla base delle percentuali relative riportate nelle tabelle in Allegato 2 per le 3 fasi: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006

	<p>- Per le attività di PROGETTAZIONE (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo), l'importo da porre a base del calcolo dell'incentivo è quello lordo dei lavori a base di appalto ed è comprensivo degli oneri della sicurezza.</p> <p>- Per le attività di DIREZIONE LAVORI l'importo da porre a base del calcolo dell'incentivo è al lordo del ribasso risultante dal contratto originario, al quale vanno sommati gli importi degli atti di sottomissione e di quelli aggiuntivi per varianti intervenute all'atto della redazione del conto finale.</p> <p>- Per le attività di COLLAUDO l'importo da porre a base del calcolo dell'incentivo è quello risultante dal certificato di collaudo al lordo del ribasso.</p>
4.9	<p>La liquidazione degli incentivi è disposta dal Direttore della Divisione preposta alla realizzazione dell'opera. L'erogazione dell'incentivo ai dipendenti avviene contestualmente alla prima utile emissione delle competenze stipendiali. I compensi incentivanti non possono comunque essere direttamente disposti da uno dei soggetti beneficiari.</p> <p>La liquidazione dell'incentivo relativo alla fase di PROGETTAZIONE, a favore di tutto il personale coinvolto nelle attività indicate nel prospetto PROGETTAZIONE in Allegato 2, avviene nella misura del 100% a seguito dell'approvazione del progetto propedeutico all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.</p> <p>La liquidazione dell'incentivo relativo alla fase di DIREZIONE LAVORI, a favore di tutto il personale coinvolto nelle attività indicate nel prospetto DIREZIONE LAVORI in Allegato 2, avviene nella misura del 100% a seguito dell'emissione del Conto finale e della Relazione sul Conto finale.</p> <p>La liquidazione dell'incentivo relativo alla fase di COLLAUDO, a favore di tutto il personale coinvolto nelle attività indicate nel prospetto COLLAUDO in Allegato 2, avviene nella misura del 100% a seguito dell'emissione Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.</p>
Articolo 5	
5.1	<p>Con riferimento al 20% delle risorse del "Fondo per la progettazione e l'innovazione", il Direttore Generale propone al Presidente del C.d.A. di procedere all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché di implementazione di banche dati per il controllo ed all'accrescimento dell'efficienza da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nell'ambito delle attività strettamente legate alle realizzazione e gestione delle opere pubbliche.</p>
5.2	<p>La proposta di cui all'alinea che precede è formulata entro il 31 marzo di ogni anno ed indica puntualmente l'esigenza e gli obiettivi cui la stessa è preordinata. Per ogni acquisizione, il Direttore Generale individua un Responsabile Unico del Procedimento.</p>
Articolo 6	
6.1	<p>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione e produce i suoi effetti dal 19.08.2014 per gli incarichi conferiti da quella data ovvero a tutti i progetti posti a base di gara dal 19.08.2014 al 19.04.2016 e riferibili al punto 1.3. del presente regolamento.</p>
6.2	<p>Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati.</p> <p>Allegato 1 – Ripartizione generale dell'incentivo.</p> <p>Allegato 2 – Ripartizione dell'incentivo per fasi.</p>

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006
Allegato 1 – Ripartizione generale dell'incentivo

Area	Totale
RUP	16,00%
Progettista	10,00%
Assistenti tecnici	4,00%
Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale	4,00%
Direttore Lavori	21,00%
Direttori operativi	11,00%
Ispettori di cantiere	5,00%
Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva	9,00%
Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico	8,00%
Assistenti dei collaudatori	0,00%
Collaboratori del RUP	12,00%

NB: Le percentuali assolute indicate in tabella sono solo indicative, in quanto il calcolo delle quote di incentivo deve avvenire per fasi, secondo quanto previsto dal §4.8.

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006
Allegato 2 – Ripartizione dell'incentivo per Fasi
ALLEGATO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FASI

Progettazione	Direzione Lavori	Collaudo
30%	60%	10%

IMPORTO A BASE DEL CALCOLO DELL'INCENTIVO:

PROGETTAZIONE: importo lordo dei lavori a base di appalto, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

DIREZIONE LAVORI: importo lordo risultante dal contratto originario, più gli importi degli atti di sottomissione/aggiuntivi per varianti.

COLLAUDO: importo lordo risultante dal certificato di collaudo.

Nota: nelle tabelle con **percentuale assoluta** si intende la percentuale riferita all'intero importo di incentivo stanziato. **(importi in verde)**;
 con **percentuale relativa** si intende la percentuale riferita al fondo incentivante dedicato ad una determinata fase
 (es. progettazione, direzione lavori, collaudo). **(importi in nero)**.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER PROGETTAZIONE
Ripartizione dell'incentivo per fasi di progetto

% relative

% assolute

P. PRELIMINARE	P. DEFINITIVO	P. ESECUTIVO	tot.
20.00%	40.00%	40.00%	100.00%
6.00%	12.00%	12.00%	30.00%

Ripartizione dell'incentivo per figure professionali coinvolte nell'attività di progettazione

	% relative	P. PRELIMINARE	P. DEFINITIVO	P. ESECUTIVO	tot.
RUP	16.67%	3.33%	6.67%	6.67%	16.67%
Progettista	33.33%	6.67%	13.33%	13.33%	33.33%
CSP	13.33%	2.67%	5.33%	5.33%	13.33%
Assistenti tecnici / disegnatori	13.33%	2.67%	5.33%	5.33%	13.33%
COLLABORATORI DEL RUP					
Verificatore/i	10.00%	2.00%	4.00%	4.00%	10.00%
Istruzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori	4.17%	0.83%	1.67%	1.67%	4.17%
Procedimenti connessi al DPR 327/2001 Predisposizione della documentazione relativa ai sistemi di affidamento dei lavori, della promozione della gara informale (procedura negoziata), e della relativa pubblicità.	5.00%	1.00%	2.00%	2.00%	5.00%
	4.17%	0.83%	1.67%	1.67%	4.17%
tot	100.00%	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%
	% assolute	P. PRELIMINARE	P. DEFINITIVO	P. ESECUTIVO	tot.
RUP	5.00%	1.00%	2.00%	2.00%	5.00%
Progettista	10.00%	2.00%	4.00%	4.00%	10.00%
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto	4.00%	0.80%	1.60%	1.60%	4.00%
Assistenti tecnici / disegnatori	4.00%	0.80%	1.60%	1.60%	4.00%
COLLABORATORI DEL RUP					
Verificatore/i	3.00%	0.60%	1.20%	1.20%	3.00%
Istruzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori	1.25%	0.25%	0.50%	0.50%	1.25%
Procedimenti connessi al DPR 327/2001 Predisposizione della documentazione relativa ai sistemi di affidamento dei lavori, della promozione della gara informale (procedura negoziata), e della relativa pubblicità.	1.50%	0.30%	0.60%	0.60%	1.50%
	1.25%	0.25%	0.50%	0.50%	1.25%
tot	30.00%	6.00%	12.00%	12.00%	30.00%

REGOLAMENTO INCENTIVI LAVORI_D Lgs 163-2006
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI

	% relative	% assolute
RUP e Responsabile dei Lavori	15.00%	9.00%
Direttore dei Lavori	35.00%	21.00%
Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva	15.00%	9.00%
Direttore/i Operativo/i	18.33%	11.00%
Ispettore/i di Cantiere	8.33%	5.00%
COLLABORATORI DEL RUP		
Istruzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori	2.08%	1.25%
Procedimenti connessi al DPR 327/2001	2.08%	1.25%
Subappalti	2.08%	1.25%
Predisposizione della documentazione reativa ai sistemi di affidamento dei lavori, della promozione della gara informale (procedura negoziata), e della relativa pubblicità.	2.08%	1.25%
tot	100.00%	60.00%

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER ATTIVITA' DI COLLAUDO

	% relative	% assolute
RUP	20.00%	2.00%
Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico**	80.00%	8.00%
Collaboratori dei collaudatori	0.00%	0.00%
tot	100.00%	10.00%

Nota: **al collaudatore tecnico amministrativo o ai componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo è comunque riconosciuta una percentuale non inferiore al 50% dell'aliquota relativa al "collaudo". Al collaudatore statico va comunque corrisposta un'aliquota minima del 10%.